

Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 143 del 7 febbraio 2024

Celebrazioni dell'illustre ordine dei frati Cappuccini quale patrimonio religioso e culturale della Regione Marche e del mondo in vista dei cinquecento anni dalla nascita (1528-2028)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo definisce la finalità della legge, che è volta all'attivazione di iniziative per la preparazione delle celebrazioni del Cinquecentesimo anniversario della fondazione dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini (1528-2028), nel quadro delle iniziative volte a promuovere la conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia, nell'arte e nella cultura del territorio. Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire le finalità della legge, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Interventi)

L'articolo definisce gli interventi dedicati alle celebrazioni del cinquecentenario. Il comma 1 indica le iniziative opportune al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1. Il comma 2 demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative e l'approvazione del programma degli interventi da finanziare. Le disposizioni contenute in tale articolo comportano un onere finanziario da contenere nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 5.

Art. 3
(Comitato promotore)

L'articolo disciplina il Comitato promotore. Il comma 1 prevede l'istituzione di un comitato promotore delle celebrazioni, con il compito di elaborare un programma di iniziative e di attività, oltre che di predisporre programmi per definire le attività per le celebrazioni con il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati. Il comma 2 definisce la composizione del comitato. Il comma 3 disciplina la partecipazione del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche o suo delegato alle riunioni del Comitato. Il comma 4 stabilisce la gratuità della partecipazione al Comitato. Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in considerazione del fatto che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)

L'articolo fissa i termini entro i quali la Giunta regionale deve procedere alla costituzione del comitato di cui all'articolo 3. Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie. Il comma 1 autorizza la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sul bilancio di previsione 2024/2026.

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base di analoghe iniziative e, in particolare, di quelle relative alle celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto ed alle celebrazioni per la conoscenza e la divulgazione dell'opera e della vita del medico marchigiano Carlo Urbani. Per il 2024, inoltre, si è tenuto conto del fatto che la legge regionale entrerà in vigore nei primi mesi dell'esercizio finanziario.

Il comma 2 dispone la copertura della spesa autorizzata. Tale spesa, in particolare, per l'annualità 2024 trova copertura mediante riduzione delle risorse già iscritte e disponibili nel Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, iscritte nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026; per l'annualità 2025, invece, trova copertura mediante riduzione delle risorse già iscritte e disponibili nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

Il comma 3 dispone la conseguente riduzione di euro 20.000,00 dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 44 (Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali") contenuta, per l'anno 2025, nella Missione 09, Programma 05 della Tabella A – Allegato 15 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026).

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale a procedere con le opportune variazioni di bilancio ai fini della gestione.

Effetti finanziari: di seguito è riportata la sintesi degli effetti finanziari.

PDL 179/2023 "CELEBRAZIONI DELL'ILLUSTRE ORDINE DEI FRATI CAPPUCCINI QUALE PATRIMONIO RELIGIOSO E CULTURALE DELLA REGIONE MARCHE E DEL MONDO IN VISTA DEI CINQUECENTO ANNI DALLA NASCITA (1528-2028)"																		
AUTORIZZAZIONE DI SPESA							COPERTURA											
MISS	PRG	TIT	CAPITOLO	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	MISS	PRG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	disponibilità 2024	riduzione 2024 a copertura PdL	disponibilità 2025	riduzione 2025 a copertura PdL	disponibilità 2026	riduzione 2026 a copertura PdL	Tabella di autorizzazione
05	02	1	CNI	20.000,00	20.000,00	0,00	20	03	1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	135.500,00	-20.000,00					
							09	05	1	2090510011	SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE (ART. 1, COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95) - Trasferimenti correnti a parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette			1.000.000,00	-20.000,00			Tabella A LR 44/1995